



Presidente

Al Comune di Rocca di Neto
Corso Umberto I, 31
88821 Rocca di Neto (KR)

Alla c.a. del Segretario Generale-RPCT
(omissis)

Alla c.a. del RUP
(omissis)

Alla Stazione Unica Appaltante -
CUC Provincia di Crotone

Fasc. Anac n. 3633/2023

Oggetto

Attività di vigilanza ex art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016 - S.A. Comune di Rocca di Neto - Procedura aperta - Lavori per "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Centro Abitato Lotto n. 1*" - CIG 946978167E - Importo a base di gara € 636.480,00 - Nota di definizione ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, anche a seguito della segnalazione prot. 56341 del 12 luglio 2023, sono emerse criticità in relazione alla procedura aperta in oggetto.

Il segnalante rappresenta che "*in data 12.05.2023 veniva pubblicata la graduatoria di aggiudicazione provvisoria con il verbale di valutazioni delle offerte tecniche, vedendo aggiudicatario la scrivente* (omissis di seguito impresa E).

In data 21.06.2023, (omissis il RUP), dopo essere state esaminate tutte le buste sia tecniche che temporali ed economiche necessarie per attribuire giusto punteggio per l'aggiudicazione, invia una pec alla stazione appaltante per una nuova seduta al fine di una riformulazione della proposta di aggiudicazione. In data 26.06.2023 veniva pubblicato nuovo esito di aggiudicazione provvisoria vedendo (omissis impresa E) declassata in quarta posizione e il quarto al primo.

Secondo il segnalante, l'operato dell'amministrazione risulterebbe illegittimo in quanto avrebbe rivalutato le offerte tecniche dopo aver esaminato ed attribuito i punteggi alle offerte temporali ed economiche.

A fronte di tale segnalazione, è stata inoltrata alla Stazione appaltante una nota di avvio del procedimento di vigilanza di cui al prot. ANAC n. 59985 del 24 luglio 2023, con la quale è stato chiesto di fornire specifiche controdeduzioni in ordine alle criticità riscontrate, nonché di far conoscere lo stato di avanzamento della procedura, con la produzione degli atti eventualmente adottati, nonché le determinazioni eventualmente assunte anche in via di autotutela, oltre agli atti di gara già posti in essere.

In data 16 agosto 2023 è stato acquisito al prot. ANAC n. 66137 il riscontro della Stazione appaltante, con il quale lo stesso Ente ha fornito elementi esplicativi, contestando i profili segnalati e fornendo le argomentazioni a supporto della ritenuta legittimità del proprio operato.

Quanto allo stato di avanzamento della procedura comunicava che si sarebbe dovuto ancora procedere all'aggiudicazione definitiva in quanto in attesa degli atti relativi alla comprova dei requisiti in capo alla prima ed alla seconda ditta classificate da parte della stazione unica appaltante della provincia di Crotona.

In punto di fatto

Fatte le suddette premesse e alla luce del riscontro fornito dalla Stazione appaltante, si formulano le seguenti osservazioni.

Con determina a contrarre n. 76 del 3 novembre 2022, la Stazione Appaltante indiceva una procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato lotto 1 per un importo a base d'asta pari ad € 636.480,00.

In data 7 novembre 2022 veniva pubblicato il bando di gara con termine per la presentazione delle offerte al 30 novembre 2022. Ricevute sei offerte, nelle sedute pubbliche telematiche del 30 novembre 2022, dell'11 e 12 gennaio 2023 venivano aperte le buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche, al fine di constatarne la loro regolarità.

Nella seduta riservata telematica del 24 aprile 2023, la Commissione giudicatrice appositamente nominata, dopo avere valutato le offerte tecniche, attribuiva i relativi punteggi e nella seduta pubblica telematica del 12 maggio 2023, a seguito della apertura delle buste contenenti l'offerta temporale ed economica, formulava la graduatoria e proponeva l'aggiudicazione provvisoria al primo in graduatoria (omissis impresa E) che aveva ottenuto 78,155 punti di cui 60,261 per l'offerta tecnica, 10 per offerta tempo e 7,894 per l'offerta economica.

In data 25 maggio 2023, la Commissione aggiudicatrice decideva in via autonoma di riconvocarsi in seduta riservata telematica, di cui redigeva verbale avente ad oggetto: "*rettifica per errore materiale sul punteggio tecnico*". In via preliminare, la Commissione prendeva atto "*del mero errore materiale di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche sulla piattaforma telematica effettuato dalla Commissione giudicatrice sopra esposta per inversione delle lettere assegnate ai nominativi della ditta fra il foglio excel utilizzato dalla commissione e la piattaforma telematica della SUA*".

La Commissione riportava anche che: "*a seguito di tale graduatoria [ndr. del 12 maggio 2023] la Commissione ha ritenuto opportuno riconvocarsi per una rideterminazione del punteggio tecnico dovuto ad un mero errore materiale durante la fase di attribuzione degli stessi sulla piattaforma telematica, ovvero, per mero errore materiale di "scambio di lettere assegnate ai nominativi dei partecipanti" nel foglio Excel da parte dei componenti. -Tale volontà della Commissione risulta pacifica per l'evidenza che dalla lettura dei giudizi motivazionali appare palese che gli stessi NON collimano con i relativi punteggi; infatti dal verbale del 24.4.2023 al quale è allegato il prospetto redatto in excel dei punteggi attribuiti da singoli commissari per ogni partecipante si evince chiaramente la discrepanza fra la lettera assegnata all'operatore economico sul prospetto excel e la lettera assegnata all'operatore economico sulla piattaforma telematica in dotazione della SUA*".

Proseguiva la Commissione richiamando "*il consolidato principio giurisprudenziale per cui la commissione giudicatrice fino all'avvenuta approvazione dell'aggiudicazione definitiva della stazione appaltante sia titolare di un potere di correzione nell'esercizio del quale laddove si sia avveduta di errori materiali o di calcolo, come nel caso di cui trattasi, possa correggere la procedura da detti errori, senza che ciò dia luogo ad un nuovo procedimento*" e rileva che "*l'errore è dovuto ad una inesatta attribuzione oggettiva dei punteggi attribuiti agli operatori economici*".

Infine la Commissione "procede a comunicare al RUP (omissis) e alla Stazione Unica Appaltante, gestore della Piattaforma Tutto gare, quanto accaduto chiedendo a quest'ultima lo sblocco della sezione valutazione tecnica nel pannello di gestione della gara onde consentire ai commissari di apportare le necessarie segnalate rettifiche, fermo restando quanto previsto nel disciplinare di gara".

Pertanto, come chiarito nelle controdeduzioni della stazione appaltante, con nota dell'8 giugno 2023, la commissione giudicatrice inviava al RUP una pec per segnalare che "La commissione, per mero errore materiale di "scambio lettere assegnate ai nominativi dei partecipanti nel programma" durante la fase di attribuzione degli stessi sulla piattaforma, ha ritenuto opportuno riconvocarsi per una rideterminazione del punteggio tecnico di cui al foglio excel utilizzato da parte dei componenti, per cui con la presente si trasmette in allegato il verbale di riconvocazione seduta di gara per presa d'atto errore materiale al fine di prenderne visione e dare assenso al prosieguo dell'attività di gara finalizzata alla sistemazione dell'errore".

Il RUP, quindi, ritenuta valida la richiesta della commissione giudicatrice, con nota prot. 10209 del 21 giugno 2023, trasmetteva alla SUA sia la richiesta della commissione che il verbale della seduta riservata telematica del 25 maggio 2023, segnalando la necessità della riconvocazione di una seduta di gara riservata e "lo sblocco della sezione valutazione tecnica nel pannello di gestione della gara onde consentire ai commissari di apportare le necessarie segnalate rettifiche".

Nella seduta pubblica telematica del 26 giugno 2023 venivano rettificate le risultanze del verbale n. 4 del 12 maggio 2023 - e fermi restando i punteggi attribuiti all'offerta economica e all'offerta tempo - la Commissione modificava i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; a seguito della rielaborazione della graduatoria, veniva proposta l'aggiudicazione all'impresa (omissis di seguito impresa B) con un punteggio totale di **75,68** punti di cui **60,575** per l'offerta tecnica, 10 per offerta tempo e 5,105 per l'offerta economica.

(Omissis impresa E), già aggiudicatario provvisorio, slittava al quarto posto in graduatoria con un punteggio totale pari a **45,834** punti di cui **27,94** per l'offerta tecnica, 10 per offerta tempo e 7,894 per l'offerta economica.

Nella prima graduatoria provvisoria, (omissis impresa E) aveva ottenuto **78,155** punti di cui **60,261** per l'offerta tecnica, 10 per offerta tempo e 7,894 per l'offerta economica mentre (omissis impresa B) aveva ottenuto **61,649** punti di cui **46,544** per offerta tecnica, 10 punti per offerta tempo e 5,105 per offerta economica

Dunque l'offerta tecnica de (omissis impresa E) nella prima proposta di aggiudicazione si vedeva attribuiti **60,261** punti mentre nella seconda proposta di aggiudicazione si vedeva assegnati soltanto **27,94** punti, mentre l'offerta tecnica di (omissis impresa B) era valutata dapprima **46,544** punti e poi **60,575** punti.

Dunque nella seduta del 26 giugno 2023, fermi restando i punteggi già attribuiti alle offerte economiche e all'offerta tempo, la Commissione giudicatrice, a buste aperte, modificava i punteggi già attribuiti alle offerte tecniche, con conseguente riformulazione della graduatoria, facendo slittare in quarta posizione (omissis impresa E) aggiudicataria in pectore, e facendo risultare prima classificata la (omissis impresa B).

In punto di diritto

La questione sulla quale si incentra la segnalazione riguarda la rivalutazione delle offerte tecniche dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Come evidenziato nelle premesse, l'approfondimento istruttorio ha riguardato principalmente la riconducibilità dell'errore -nella trascrizione della numerazione delle offerte tecniche di cui in premessa- alla categoria degli errori materiali e la conseguente ammissibilità di una sua correzione da parte della commissione giudicatrice, successivamente alla apertura delle offerte economiche.

Muovendo dall'ambito delle definizioni, l'errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione, di immediata

evidenza (cfr delibera ANAC n. 1084 del 21.11.2018), la cui correzione non alteri l'effettiva volontà dell'offerente.

In giurisprudenza "*l'errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione* (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627).

Ed inoltre "*l'errore scusabile di rettifica deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell'errore, desumibili dall'atto stesso, non già da fonti esterne*" (T.A.R. Trento, sez. I, 14 ottobre 2021, n. 159; T.A.R. Roma sez. II, 31 agosto 2021, n. 9448), TAR. Torino, sez. I, 7 febbraio 2022, n. 86)" (TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 luglio 2022 n. 10678).

Dunque l'errore materiale direttamente emendabile dalla Commissione è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto stesso dell'offerta del concorrente e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà dell'offerente agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (cfr Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113).

L'errore materiale attiene dunque alla formulazione dell'offerta del concorrente che comporta una attività della commissione limitata alla sua correzione, senza alcuna modifica del giudizio espresso, che non lede la *par condicio* dei concorrenti. Esso dunque non è applicabile all'operato della commissione di gara la quale asserisce di aver errato, nella elencazione delle imprese soggette a valutazione, attribuendo a queste ultime nel file excel utilizzato per il confronto a coppie, una lettera dell'alfabeto diversa da quella loro attribuita sulla piattaforma di gara che elencava le imprese assegnando loro le lettere dell'alfabeto in ordine di arrivo:

- impresa (omissis A): prot. 286419 del 22.11.2022 - piattaforma A / file excel **B**
- impresa (omissis B): prot. 286752 del 23.11.2023 - piattaforma B / file excel **D**
- impresa (omissis C): prot. 287910 del 26.11.2022-piattaforma C / file excel **A**
- impresa (omissis D): prot. 288784 del 29.11.2022-piattaforma D / file excel **E**
- impresa (omissis E): prot. 289014 del 29.11.2022- piattaforma E / file excel **F**
- impresa (omissis F): prot. 289239 del 30.11.2022 - piattaforma F / file excel **C**.

Nella specie, dunque, non si tratta di mero errore materiale percepito o rilevato ictu oculi dal contesto degli atti di gara (verbali di gara) ma semmai di un errore desumibile soltanto mettendo a confronto l'attribuzione delle lettere alle imprese concorrenti come risultanti dalla piattaforma e indicata nei verbali di gara con un non ben identificato "foglio excel" redatto dai Commissari (esso infatti non risulta tra gli allegati al verbale del 24 aprile 2023 trasmessi a questa Autorità); detto foglio excel costituisce una fonte esterna alla gara, allegata solo al verbale del 25 maggio 2023, successivo all'aggiudicazione provvisoria del 12 maggio 2023, dal quale si dedurrebbe che il confronto a coppie è stato effettuato tra imprese diverse da quelle indicate nel verbale del 24 aprile 2023.

Non sussisteva nella specie, dunque, il carattere manifesto dell'errore desumibile dagli atti della procedura in quanto esso è emerso soltanto successivamente all'aggiudicazione provvisoria del 12 maggio 2023; la Commissione, facendo erroneamente ricorso a fonti esterne (foglio excel dalla stessa redatto), ha ritenuto di dover emendare un "mero errore materiale" che tale non era considerabile in quanto non percepibile ictu oculi dal contesto stesso dell'atto, né chiaramente riconoscibile da chiunque (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978, Consiglio di Stato sez. V, 11 gennaio 2018, n.113).

La redazione di detto "foglio excel", peraltro, parrebbe del tutto anomala rispetto a quanto riportato nel verbale di gara del 24 aprile 2023 laddove per la valutazione delle offerte tecniche presenti sulla piattaforma

telematica leggibili da remoto era stato inviato apposito link con relativa password per ciascun commissario, attraverso cui i Commissari avrebbero dovuto soltanto inserire i punteggi in apposite tabelle triangolari in esito al confronto a coppie nella apposita sezione "Valutazione Tecnica" del pannello di gestione riservato alla GARA #2022/83 della piattaforma telematica della SUA/CUC Provincia di Crotone.

Si ritiene dunque che i principi richiamati dal RUP, che riguardano la scusabilità e emendabilità del mero errore materiale, nel caso di specie sono stati impropriamente invocati.

Sul punto *"La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che **sono del tutto residuali** le ipotesi in cui la Commissione di gara deve essere riconvocata a seguito dell'emersione di errori o lacune nell'operato della Commissione medesima. In via ordinaria, infatti, a seguito del completamento dei lavori della Commissione, è il R.U.P. a potere (rectius: dovere) esercitare i suoi tipici poteri di verifica e controllo, nell'esercizio della sua tipica funzione di verifica e supervisione sull'operato della Commissione medesima (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36)"* (Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2016 n. 2293; cfr anche TAR Bologna, Sez. II, 14 giugno 2017 n. 452). Ed inoltre, *"esauriti i lavori della Commissione, è rimesso al R.U.P. conferire materiale esecuzione ai poteri di verifica e supervisione della condotta realizzata dall'organo collegiale"* (Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5863). Infine *"a seguito del completamento dei lavori della commissione, è il RUP a dover esercitare i suoi poteri di verifica e controllo, nell'esercizio della sua tipica funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione medesima"* (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36 cfr. delibera ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

Pertanto, conclusi i lavori della Commissione, spettava alla S.A., anche in conformità con quanto previsto dalle linee guida n. 3, approvarne l'operato e verificarne la correttezza ed eventualmente disporre una integrale rinnovazione della gara.

Nel caso in esame, invece il RUP, a fronte dell'asserito errore commesso dalla Commissione giudicatrice, non avrebbe dovuto ammettere una riapertura del procedimento di gara e dunque una nuova valutazione delle offerte tecniche, viste le esigenze di segretezza delle offerte economiche e della necessaria separazione fra la valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica – nel senso che la prima deve necessariamente anticipare la seconda, con divieto di commistione fra le offerte.

Nel caso di specie, infatti, non parrebbe trattarsi di un'ipotesi di mera irregolarità formale o errori di calcolo, dovendosi piuttosto ricondurre l'errore della commissione ad un errore sostanziale, non emendabile, in quanto ha portato ad una nuova valutazione nel confronto a coppie.

Tale operazione –riapertura delle offerte tecniche- è da ritenersi non consentita, in una fase nella quale restava precluso qualsiasi intervento correttivo, essendo state già conosciute le offerte economiche; infatti il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l'offerta economica è inviolabile, trattandosi dell'immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio.

L'attività correttiva della Commissione giudicatrice non parrebbe legittima, visto che ha comportato la rimodulazione di punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Infatti, la Commissione giudicatrice ha ritenuto, peraltro in via autonoma, di esercitare nuovamente i propri poteri valutativi nella riassegnazione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti, visto che l'"*errore materiale di scambio di lettere assegnate ai nominativi dei partecipanti*" fa presumere che lo scambio di lettere attribuite alle imprese abbia reso necessaria la riedizione del confronto a coppie.

Sul punto infatti è emerso che la Commissione giudicatrice ha proceduto ad una nuova valutazione, nonostante la conoscenza delle offerte economiche; in particolare:

PIATTA FOR MA	FILE EXCEL	CONCORRENTI	OFFERTA TECNICA 1	OFFERTA TECNICA 2	OFFERTA TEMPORALE 1	OFFERTA TEMPORALE 2	OFFERTA ECONOMICA 1	OFFERTA ECONOMICA 2	PUNTEGGIO FINALE 1	PUNTEGGIO FINALE 2
A	B	(omissis impresa A)	42,843	15,33	10	10	3,157	3,157	56	28,487
B	A	(omissis impresa B)	46,544	60,575	10	10	5,105	5,105	61,649	75,68
C	F	(omissis impresa C)	48,029	26,97	10	10	8,264	8,264	66,293	45,234
D	B	(omissis impresa D)	61,662	56	10	10	1,636	1,636	73,298	67,636
E	D	(omissis impresa E)	60,261	27,94	10	10	7,894	7,894	78,155	45,834
F	E	(omissis impresa F)	47,459	38,475	10	10	10	10	67,459	58,475

A seguito di tale seconda valutazione, l'impresa (omissis B), unica concorrente cui è stato attribuito all'offerta tecnica un punteggio maggiore di quello in precedenza assegnato, è risultata aggiudicataria dell'appalto al posto de (omissis impresa E), precedente vincitore.

La rivalutazione delle offerte tecniche dunque è intervenuta nonostante la conoscenza e la valutazione delle offerte economiche e di tempo, e dunque non in linea con il principio che impone la segretezza delle offerte, a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti.

Tale principio implica che le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche.

Il RUP pertanto, - pur avendo l'aggiudicazione del 12 maggio 2023 natura provvisoria- non avrebbe potuto ammettere la rettifica delle offerte tecniche, accogliendo l'istanza della Commissione giudicatrice di sblocco della sezione valutazione tecnica nel pannello di gestione della gara, visto che "la conoscenza da parte della commissione di gara dell'importo economico offerto, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, è da ritenersi di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della commissione stessa (cfr., analogamente, Tar Veneto, sent. n. 710/2013)" (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 6 luglio 2022 n. 1600).

La giurisprudenza sul punto ha chiarito che "La valutazione di offerte inserite in buste già aperte (entrambe) implica la violazione del principio di segretezza delle offerte, per come sopra definito, nella misura in cui l'attività valutativa si è concentrata su offerte i cui contenuti avevano ormai irrimediabilmente perso i caratteri indefettibili della riservatezza e dell'anonimato, essendo stati già conosciuti." (cfr. Cons Stato, Sez. III, 7 aprile 2021 n. 2819; cfr anche Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2016 n. 4934).

Ed inoltre "Il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdotta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi"... "la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, impone che la tutela copra non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione" (Cons. Stato, sez. V, n. 2732 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 612 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3287 del 2016)" (Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2022 n. 1785).

Infine "nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica" (Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2022 n. 1785).

Eventuali fattispecie derogatorie sono state enucleate dalla giurisprudenza con riferimento a residuali ipotesi in cui " *la commissione giudicatrice non disponeva di alcun margine di discrezionalità*" (cfr Cons. Stato, sez. III, del 26 febbraio 2019 n.1335): nel caso di specie, tale condizione non ricorre in quanto la rivalutazione ha avuto ad oggetto elementi connotati da margini di discrezionalità, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, laddove la commissione ha modificato il proprio precedente giudizio, assegnando 27,94 punti al (omissis impresa E) (al posto di 60,261 punti) e 60,575 punti alla (omissis impresa B) (al posto di 46,544 punti) facendo scalare (omissis impresa E) segnalante - che si era collocato in testa alla graduatoria - al quarto posto e facendo risultare prima (omissis impresa B), già quinta classificata.

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica, con il presente atto, soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità ed in attuazione del relativo deliberato consiliare del 29 novembre 2023, la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici, rilevando che, nei limiti della motivazione:

- non costituisce un errore materiale emendabile quello posto in essere dalla Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte tecniche che emerge da una fonte esterna alla gara;
- l'operato della commissione giudicatrice che ha modificato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche successivamente alla apertura delle offerte economiche non è conforme alla normativa di settore relativamente al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016;
- l'accoglimento da parte del RUP dell'istanza di sblocco della sezione valutazione tecnica nel pannello di gestione della gara, ai fini della rettifica del punteggio delle offerte tecniche e della riformulazione della graduatoria, vista l'avvenuta conoscenza delle offerte economiche, non è rispondente alla normativa di settore e ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia di principio di segretezza delle offerte.

Si invita questa stazione appaltante a voler tener conto di quanto specificamente dedotto e rilevato nella presente nota e di comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione, quale attestato dall'avviso di ricevimento della posta certificata, ai sensi dell'art. 222, comma 13 del d.lgs. 36/2023, le azioni intraprese.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia